

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. 11641 del 16.4.2008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

DEL 26.3.2008

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Angri. Approvazione.

L'anno Duemilaotto addì Ventisei
Del mese di Marzo alle ore 20,00 nella sala Casa del Cittadino
a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 18.3.2008 n. 8656
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica
di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Fiorello Nordinò
in qualità di Presidente del Consiglio,

È presente il Sindaco, Dott. Gianpaolo Mazzola

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 17 e assenti, sebbene invitati, n. 3 Come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Avagnano Danilo	SI	11	Mainardi Antonio	SI
2	Conte Aniello	SI	12	Manzo Bonaventura	SI
3	D'Ambrosio Maurizio <i>Maria</i>	SI	13	Galasso Giuseppe	SI
4	D'Antuono Francesco	NO	14	Padovano Giovanni	SI
5	Fiorello Nordinò	SI	15	Palumbo Gennaro	NO
6	Giaquinto Enrico	SI	16	Russo Virginia	SI
7	Giordano Gianluca	SI	17	Sorrentino Giacomo	SI
8	Giordano Roberto	SI	18	Campitiello Alfonso	SI
9	Grimaldi Vincenzo	SI	19	Testa Emilio	NO
10	Lanzione Armando	SI	20	Villano Michele	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri _____

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.: _____

Antonio Squillante - Mario Rosario Capone - Gianvittorio Rizzano - Francesco Fasolino

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00 il Segretario Generale Sig. Paola Pucci

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali;

Ascoltato l'intervento del Presidente che illustra la proposta di deliberazione n. 11 del 22.2.2008, del Responsabile U.O.C. Promozione Socio Culturale, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Ascoltato l'intervento dell'assessore Squillante il quale evidenzia che il Regolamento è stato predisposto per rendere più efficace ed efficiente la gestione degli impianti sportivi affidandoli alle associazioni; ritiene che la modalità di gestione scelta porterà dei risparmi all'ente e assicura che vigilerà affinché le associazioni gestiscano al meglio gli impianti;

Si dà atto che esce dall'aula il Presidente Nordino Fiorello, assume la Presidenza il Vice Presidente consigliere Manzo Bonaventura, presenti n. 17; assenti n. 4 (Fiorello – Testa - Palumbo – D'Antuono);

Ascoltato l'intervento del consigliere Campitiello il quale rappresenta che questo Regolamento, come anche quello per le associazioni, è il frutto del dialogo instaurato dall'amministrazione con le associazioni e con l'opposizione consiliare poiché nella competente Commissione sono state recepite le modifiche proposte dalla stessa;

Ascoltato l'intervento del consigliere Padovano il quale chiede spiegazioni sull'art. 6 perché da un lato si citano le società evidentemente di capitale oltre alle associazioni sportive, mentre al punto c) dell'art. 3 si parla solo di associazioni e di società sportive dilettantistiche;

Si dà atto che entra in aula il consigliere Testa per cui i presenti risultano essere n. 18 egli assenti n. 3 (Fiorello – Palumbo - D'Antuono);

Ascoltato l'intervento del Presidente che in ordine alla discordanza fra l'articolo 3 e l'articolo 6, evidenziata dal consigliere Padovano, propone di indicare le società sportive in genere, a prescindere se dilettantistiche o professionistiche; propone, inoltre, di modificare la lettera c) dell'art. 5 dove si dice che le associazioni o le società affidatarie introitano le tariffe approvate dall'amministrazione e in più incassano anche le rette degli utenti, eliminando quest'ultima frase in quanto ritiene trattarsi di un fatto privato da non menzionare nel regolamento; si sofferma sull'art. 8 ove da una parte si dice che la scelta dell'affidatario è fatta mediante pubblica selezione e dall'altra si parla di gara informale, ritenendo che bisogna scegliere o l'una o l'altra forma; evidenzia che all'art. 10 vi è la possibilità di richiesta di garanzie alle società affidatarie e ritiene che non si debba indicare una possibilità ma che le garanzie debbano essere espressamente richieste; all'art. 13 chiede che venga specificato quali polizze e quali rischi le associazioni devono coprire; evidenzia che all'art. 14 si parla di un verbale di consegna della struttura ma chiede di sapere come si fa a verificare gli eventuali danni prodotti dall'utilizzo e gli eventuali responsabili, dato che il verbale di consegna viene redatto una sola volta;

Ascoltato l'intervento del consigliere Campitiello che propone di votare il regolamento con le integrazioni proposte dal consigliere Manzo;

Vista la proposta di deliberazione n. 11 del 22.2.2008;

Visto il verbale della Commissione Pubblica Istruzione Sport e Spettacolo in data 21.2.2008;

Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 18 – assenti n. 3 (D'Antuono – Palumbo - Testa); voti favorevoli n. 18,

Ascoltata la proclamazione per l'immediata eseguibilità che ha avuto lo stesso esito;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione n. 11 del 22.2.2008, del Responsabile dell'U.O.C. Promozione Socio Culturale e per l'effetto approvare il Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Angri, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con le modifiche emerse nel corso del dibattito consiliare;

Di dare alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità.





COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
PROMOZIONE SOCIO CULTURALE

Proposta di deliberazione n° 08 del 22/02 2008

Registro generale n° 11 del 22/02/ 2008

OGGETTO : Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Angri.

46

COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

U.O.C. PROMOZIONE SOCIO CULTURALE

IL RESPONSABILE DELL'UOC

Premesso

Che l'Amministrazione Comunale intende affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà o comunque rientranti nella disponibilità dell'ente, a tutte le associazioni esistenti sul territorio, con l'intento di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

Che con delibera di Giunta Comunale n°9 del 16/01/2008 sono stati definiti gli indici di copertura dei servizi a domanda individuale e le tariffe per l'anno 2008 riferiti alla gestione degli impianti sportivi;

Che la gestione degli impianti sportivi è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva ed al raggiungimento di una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione;

Che è intenzione dell'Amministrazione dare piena attuazione all'art.8 del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

Che occorre realizzare in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art.118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche e ONLUS che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n°289, art.90, commi 24-25-27;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n°267 ;

, PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Angri composto da 18 articoli.

2. Per le motivazioni espresse di approvare la proposta qui ripetuta e trascritta.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Angela Marciano

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
DEL T.U. 267/2000.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: REOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MARALTA' DI
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI ANGRI -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE FAVOREVOLE

Angri, li

Visto: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Angri, li

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Imp. da registrarsi al n. _____ Bil _____ imp. n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Ammontare del presente

Disponibilità residua

Angri, li

Il Responsabile U.O.C. Contabilità e Bilancio

91

Conferenza 2008 add. 21 del mese di febbraio per la convocazione del Presidente
della Commissione Pubblica Istruzione, a seguito del quale giuristi in data
29/02/08 arrivati in oggetto questo del v.d.g.

Regolamento per la disciplina della modalità di affidamento delle strutture sportive
I lavori inizieranno alle ore 13,30 presso l'ufficio dell'VE - Provincia per
Pubblici e non pubblici:

Il Presidente della Provincia Antonio Meinel - il consigliere Alfons
Panzullo - il consigliere Anello Bontade - il responsabile dell'VE, Pubblica
Servizi della dott. Angela Mancuso -

La Commissione esamina le proposte giuridiche dell'associazione "ANERI"
"LE VOCI" in merito al 2° Regolamento Unico delle esercizi regolate e
pubbliche giuridiche in data 28/02/08 al n° 2754 ed in data 28/02/08 al
n° 2890 a norma di norma il regolamento in oggetto viene approvato
le mod. fr. all'ed. 18 in merito alle date di funzionamento delle strutture
d'istruzione da parte della municipalità con decisione ~~28/02/08~~ - 30/02/08
entro il

Si pone al valore del 2° paragrafo dell'art. 1 del d.f. 11/02/08 per
la disciplina della modalità di affidamento delle strutture sportive
Sportivi del Comune di Agropoli -

Il Presidente della Provincia Anello Bontade di Modugno il comma 6 dell'art. 5
osservando che le convenzioni sono state approvate (prevalentemente) nel Comune di
Agropoli, comma 2 « finché non siano in vigore del Comune di Agropoli »
Nel Contratto proprio di Modugno il comma 2 dell'art. 7 recita
« con alcune le norme di diritto sportivo » - Ve Modugno 2 art. 11
che indica « di norme in materia di classe 1 ore ».

La Commissione ritiene di rinviare i lavori regolamentari all'ed. del
prossimo Consiglio Provinciale -

I lavori si continueranno con l'approvazione del giurista locale

Il Presidente della Provincia Antonio Meinel - Il Responsabile dell'VE
Angelo Bontade -
Alfonso Panzullo
Angela Mancuso
Antonio Meinel



COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ANGRI.**

g a



SOMMARIO

- ART. 01 - OGGETTO
- ART. 02 - DEFINIZIONI
- ART. 03 - FINALITÀ.
- ART. 04 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 05 - FORME DI GESTIONE
- ART. 06 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA
- ART. 07 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE
- ART. 08 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE
- ART. 09 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
- ART. 10 - CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
- ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO
- ART. 12 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
- ART. 13 - CONTENUTI DEL CONTRATTO
- ART. 14 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA
- ART. 15 - TUTELA DEI DATI
- ART. 16 - NORME ABROGATE
- ART. 17 - RINVIO
- ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

h d



ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "*Amministrazione*", il Comune di Angri (SA);
- b) per "*impianto sportivo*", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche ed in perfette condizioni di igiene e sicurezza;
- c) per "*attività sportiva*", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "*forme di utilizzo*" e "*forme di gestione*", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "*affidamento in gestione*", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "*concessione in uso*", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "*tariffe*", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h) per impianti *senza rilevanza economica* quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- i) per impianti aventi *rilevanza economica* quelli che sono atti a produrre utili.

ART. 3 - FINALITÀ

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. E' alle seguenti finalità specifiche, che si considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive e ONLUS che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale, sentito l'assessore allo sport, su proposta del responsabile di area competente, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi; formula altresì le modalità per eventuali esenzioni.



ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi esistenti di proprietà, anche superficaria, del Comune di Angri il cui elenco sarà predisposto dalla Giunta Comunale.

Sarà compito della Giunta aggiornare lo stesso qualora vengano realizzati nuovi impianti. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili anche per l'attività sportiva della collettività.

ART. 5 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentire la gestione ottimale con altre modalità;
- b) mediante affidamento in gestione, **in via preferenziale**, a società sportive, associazioni sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, ONLUS, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, comunque nel rispetto dei principi relativi alle procedure di selezione.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture.

L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

Il Comune di Angri qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ne affida la gestione, **in via preferenziale**, a società, ad associazioni sportive dilettantistiche, a associazioni sportive, a ONLUS, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

E' consentito, inoltre, l'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118).

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 6 la gestione di impianti senza rilevanza economica, che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale, a società sportive o ad associazioni sportive e ad ONLUS che abbiano sede oppure operino nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) che si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui;
- b) che sia garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- c) che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;



d) che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;

e) che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dalla Giunta comunale tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE

L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 6 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;

b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere, ricorrendone i presupposti di legge, effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre ditte società/associazioni individuati dall'art. 6 presenti sul territorio, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e/o delle persone anziane nelle attività sportive.

Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

ART. 9 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di contratto che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

a) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

c) scelta dell'affidatario che tenga conto di:

- ✓ corrispettivo dovuto o del canone di concessione;
- ✓ delle tariffe o dei prezzi d'accesso a carico degli utenti o dell'eventuale ribasso su quelli predeterminati dall'Ente pubblico proprietario dell'impianto;
- ✓ affidabilità economica;



- ✓ qualità della proposta gestionale e compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- ✓ modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso.
- ✓ presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;

d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

L'ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere, così come pure il canone minimo di concessione, viene stabilito dalla Giunta comunale con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, che si intendono affidare al gestore.

L'Amministrazione deve richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che al contratto regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 6 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- b) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica e l'affidabilità dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

ART. 12 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà il contratto di servizio relativo alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi di proprietà del Comune, valutando altresì se ricorrano i presupposti per la rilevanza sociale di cui al precedente articolo 7).

L'affidamento avviene con specifico provvedimento del dirigente comunale competente.

Ai gestori è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività sia durante le manifestazioni.

ART. 13 – CONTENUTI DEL CONTRATTO

Il contratto contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- ✓ durata dell'affidamento, con un massimo di 09 anni;
- ✓ indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- ✓ oneri a carico del gestore;
- ✓ oneri a carico del Comune;
- ✓ in materia di tariffe d'uso temporaneo da parte di soggetti terzi, è obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta comunale con apposito provvedimento;



- ✓ modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
- ✓ modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della società sportiva;
- ✓ penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- ✓ obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed altre da indicare, richieste dalla normativa vigente;
- ✓ riserva di accesso gratuito e preferenziale per il Comune;

Può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- ✓ la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- ✓ la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Il Comune di Angri può stipulare contratti con i soggetti individuati all'articolo 6, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

ART. 14 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale. Saranno garantiti controlli periodici al fine di verificare il corretto utilizzo dell'impianto da parte delle scuole e di tutti gli aventi diritto.

ART. 15 - TUTELA DEI DATI

I dati forniti dai soggetti previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune.

La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

ART. 16 – NORME ABROGATE

Sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali incompatibili con l'applicazione della disciplina contenuta nel presente atto.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 18 – NORMA TRANSITORIA

I calendari, eventualmente predisposti dall'Amministrazione ed in vigore per l'utilizzo di impianti sportivi, vanno rivisti in piena collaborazione con il gestore dell'impianto a cui si riferisce, entro 15 giorni dall'eventuale affidamento in gestione della struttura cui si riferiscono, adeguando i contenuti a ciò che la Giunta ha regolarmente deliberato circa le modalità ed i criteri di formazione dei calendari stessi, con la garanzia, per i soggetti utilizzatori, dell'utilizzo per le sole attività legate a calendari federali non modificabili.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Nordino Fiorello

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Paola Pucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 16 APR. 2008 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267).

Angri, li 16 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li 16 APR. 2008



IL SEGRETARIO

Paola Pucci

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 16 APR. 2008

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134, comma 4, D.lgs 267/00)
- ☐ Decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art. 134, comma 3, del T.U. 18.8.00, n. 267);

17 APR. 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal

16-4-08 al 1-5-08 - è pubblicato dal 22-8-08 al 21-9-08

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE